

REGOLAMENTO (CE) N. 2878/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 2000

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 7/2000⁽²⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 5 e dell'articolo 25, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originarie della Corea del Nord sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94.
- (2) Alcuni operatori economici hanno chiesto alla Commissione di aumentare il volume di talune limitazioni quantitative imposte alle importazioni di prodotti tessili originari della Corea del Nord al fine di soddisfare determinate esigenze del mercato.
- (3) Occorre trovare un punto di equilibrio tra la difesa che è necessario fornire al settore dell'industria comunitaria interessato e l'intenzione di mantenere un livello di scambi accettabile con la Corea del Nord, tenendo sempre presenti gli interessi delle parti coinvolte.
- (4) Da un'analisi della situazione dell'industria comunitaria interessata risulta che l'incremento del livello di taluni

contingenti per la Corea del Nord non pregiudicherebbe questi obiettivi.

- (5) La Commissione ritiene pertanto appropriato adattare opportunamente il livello di alcune delle restrizioni quantitative applicate nei confronti della Corea del Nord, tenendo anche conto delle richieste giunte dagli operatori economici.
- (6) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio dovrebbe pertanto essere adeguato.
- (7) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui al regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51.